

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI POPs				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	<p>art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All. IV-V POPs.</p> <p>Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma).</p> <p>Possono essere esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche 	POPs	Il controllo analitico, facente parte del protocollo di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, verrà integrato con la verifica delle sostanze contenute e dei rispettivi limiti definiti nell'allegato IV del Reg. 1021/2019/UE in relazione all'origine del rifiuto stesso. Nella fattispecie, e in modo non esaustivo, è possibile prevede il controllo analitico relativo ai PCB in terre e rocce da scavo la cui origine potrebbe determinarne la possibile presenza; il controllo analitico relativo a PCDD/PCDF in rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da particolari situazioni come ad esempio demolizioni post incendio.
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	<p>art 7 (4) a)</p> <p>Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea</p> <p>Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2</p>	POPs	Il controllo analitico, facente parte del protocollo di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, verrà integrato con la verifica delle sostanze contenute e dei rispettivi limiti definiti nell'allegato IV del Reg. 1021/2019/UE in relazione all'origine del rifiuto stesso. Nella fattispecie, e in modo non esaustivo, è possibile prevede il controllo analitico

				relativo ai PCB in terre e rocce da scavo la cui origine potrebbe determinarne la possibile presenza; il controllo analitico relativo a PCDD/PCDF in rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da particolari situazioni come ad esempio demolizioni post incendio.
3	Nel EoW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All. I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso anteriormente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	Il controllo analitico, facente parte del protocollo di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, verrà integrato con la verifica delle sostanze contenute e dei rispettivi limiti definiti nell'allegato IV del Reg. 1021/2019/UE in relazione all'origine del rifiuto stesso. Nella fattispecie, e in modo non esaustivo, è possibile prevede il controllo analitico relativo ai PCB in terre e rocce da scavo la cui origine potrebbe determinarne la possibile presenza; il controllo analitico relativo a PCDD/PCDF in rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da particolari situazioni come ad esempio demolizioni post incendio.

ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	<p><i>art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP</i> Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monocomponente • multicomponente • UVCB <p>Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione 2.1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)</p>	REACH-CLP	Ai sensi dell'art. 3 (punto 3) del Reg. 1907/2006 siamo in presenza di un articolo.
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	Data la natura dei materiali (rifiuti) in ingresso si esclude la presenza di PBT/vPvB
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, all. VI	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
7	Etichettatura	Artt. 23, 29, 30, 31, 33	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
8	Imballaggio	Art 35	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				

ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 a)	REACH	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 b)	REACH	Data la natura dei materiali (rifiuti) in ingresso si esclude la presenza di PBT/vPvB
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 c)	REACH	Data la natura dei materiali in ingresso (rifiuti) si esclude la presenza di SVHC
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'Al. II del Regolamento REACH				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3)	REACH	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3)	REACH	Non applicabile essendo l'EoW un articolo

ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro	Art. 31 (3)	REACH	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamento CLP				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				
15	a) $\geq 0,1$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
16	b) $\geq 0,01$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,	All. II 2.10	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
17	c) \geq un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico $< 0,1$ %,	All. II 2.10	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
18	d) $\geq 0,1$ % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2$ % in volume per le miscele gassose: classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	Non applicabile essendo l'EoW un articolo
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI - AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				
20	Sostanze SVHC $\geq 0,1$ %	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	Data la natura dei materiali in ingresso si esclude la presenza di SVHC
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art.58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	Data la natura dei materiali in ingresso si esclude la presenza di SVHC

ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art.67 https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach	REACH	Data la natura dei materiali in ingresso si esclude la presenza di SVHC
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	Data la natura dei materiali in ingresso si esclude la presenza di SVHC
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art.39,40	CLP	Non è classificabile pericoloso
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art.45 D.lgs 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	Non è classificabile pericoloso
26	Notifica al database EU Centro Antiveneni PCN (Poison Center Notification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal	CLP	Non è classificabile pericoloso
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	Non è classificabile pericoloso
OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI				
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	Non applicabile
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	Non applicabile
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	Non applicabile, data la natura dei materiali (rifiuti) in ingresso si esclude la presenza di SVC nell'articolo con concentrazione $\geq 0,1\%$